

DECRETO PARAMETRI, NON C'E' OBBLIGO SUI CORRISPETTIVI

Il nuovo Decreto Parametri (17 giugno 2016, GU n.174 del 27/7/2016), contenente i riferimenti per determinare i corrispettivi da porre a base delle gare di appalto di servizi di architettura e ingegneria, in linea con quanto già stabilito dal nuovo Codice degli appalti (Dlgs 50/2016), non prevede l'obbligo da parte delle stazioni appaltanti di far riferimento ai parametri in esso contenuti.

I corrispettivi, infatti, possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, se ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento, come si legge nel testo di legge. È questa la principale novità del provvedimento, che ricalca in pieno il cosiddetto Parametri bis (decreto 143/2013), che sino ad oggi è stato utilizzato dalle stazioni appaltanti per calcolare i corrispettivi per le gare di architettura e ingegneria. Nel decreto, inoltre, si rammenta che non si può più far riferimento alle vecchie tariffe richiamate nel decreto 143 del 2013, il quale specificava che dall'applicazione dei parametri non dovevano scaturire importi superiori a quelli derivanti dall'uso delle vecchie tariffe professionali.

Ecco perché la recente Sentenza n. 2435 del 13 dicembre 2016 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria non fa altro che confermare quanto contenuto nella nuova legge. Una sentenza che inizialmente aveva destabilizzato alcuni tecnici e professionisti, secondo in quali i giudici avevano sentenziato confermando la necessità di un corrispettivo per gli incarichi e servizi di progettazione determinato secondo criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016, al fine di garantire anche il controllo da parte dei potenziali concorrenti della congruità della remunerazione" (per approfondire la polemica, leggi questo articolo).

Leggi anche

Gare di progettazione: i nuovi parametri e corrispettivi per livello di prestazione

Servizi di ingegneria e architettura: il Cni aggiorna il vademecum e il software per il calcolo dei corrispettivi

Rileggendo con attenzione le motivazioni dei giudici, invece, si evince che è stato accolto il ricorso di alcuni Ordini professionali della provincia di Catanzaro (Ordine degli Architetti, degli Ingegneri, dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, dei Geologi, Collegio dei Geometri e dei Geometri laureati, Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, nonché il **Consiglio Nazionale degli Ingegneri**) contro il Comune calabrese per l'annullamento di alcune determinate, del bando di gara, del disciplinare di gara e del Capitolato speciale d'appalto, oltre che di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tutti relativi ad un bando di gara per prestazioni professionali a titolo gratuito.

Il TAR Calabria si è pronunciato sull'illegittimità del bando di gara nella parte in cui ha previsto la natura gratuita del contratto di appalto di servizi.

L'appalto pubblico di servizi si legge nella sentenza rientra nella categoria dei contratti speciali di diritto privato connotata da una disciplina, di derivazione europea, derogatoria dei contratti di diritto comune, in ragione degli interessi pubblici sottesi e della natura soggettiva del contraente pubblico e che trova la sua principale fonte nel cosiddetto codice dei Contratti pubblici. Non vi è dubbio che, alla stregua di tale normativa speciale, il contratto di appalto sia contraddistinto dalla necessaria onerosità.

E ancora: E sufficiente sul punto richiamare la definizione normativa di cui all'articolo 3 comma 2 lettera i di appalti pubblici di cui al decreto legislativo 50/2016 quali contratti a titolo oneroso e stipulati per iscritto; e quanto alla tipologia dei servizi di architettura ed ingegneria e altri servizi tecnici alla definizione rinvenibile nell'art. 3 lett.vvv come quelli riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi

dell'articolo 3 della direttiva 2005/367Ce. A tale specifica tipologia di servizi fa, inoltre, riferimento anche la norma di cui all'art. 35 co. 3 lett. b. del Decreto legislativo 50/2016 che stabilisce come obbligatorio il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Anche se il principio della qualità delle prestazioni non va mai dimenticato, un principio che sta alla base della regolamentazione specifica dell'anomalia dell'offerta chiude la sentenza del Tar calabrese - poiché anche nella prospettiva del perseguimento da parte dell'amministrazione del risparmio di spesa, le offerte che appaiono anormalmente basse rispetto ai lavori, alle forniture o ai servizi potrebbero basarsi su valutazioni o prassi errate dal punto di vista tecnico, economico o giuridico, così rischiando di rivelarsi, nel lungo periodo, poco convenienti, foriere di ritardi, inadempimenti, contenziosi giurisdizionali. Insomma, l'unico riferimento in merito alle gare di appalto in tal senso è l'articolo 24, comma 8 del nuovo codice dei contratti in cui viene affermato che i corrispettivi di cui al D.M. 17/6/2016 possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento.

Scarica gratis: Servizi architettura e ingegneria: file xls per il calcolo dei corrispettivi da porre a base di gara